



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 28

Del 30/04/2021

OGGETTO :	Approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate ad attività di commercio su area pubblica
-----------	---

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore 21.35 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	PESCINI MICHELE		X	
2	GIUNTI EMANUELE			X
3	VERZURI FRANCESCO		X	
4	SAMPOLI GLORIA		X	
5	PERICOLI ANDREA		X	
6	MORROCCHI ROASIO		X	
7	MOGNI STELLA		X	
8	ROSSI ANDREA		X	
9	RUFFOLI LORENZO		X	
10	MANGIAMELI ANTONIO SALVATORE		X	
11	BRUNI CLAUDIA		X	
			10	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede il signor **Pescini Michele** nella sua qualità di **Sindaco**
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il Segretario Comunale Dott. **CIANCAGLINI MARCO**.

La seduta è pubblica.

Vengono nominati scrutatori i signori: , , .

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Il giorno 30 aprile 2021, alle ore 21.35, si riunisce il Consiglio comunale del Comune di Gaiole in Chianti, in sessione ordinaria e in seduta pubblica, convocato per le ore 21.30. La seduta si tiene in videoconferenza col sistema Cisco Webex Meetings messo a disposizione dal Consorzio Terre Cablate, in forza dell'art. 73, DL 18/2020, dell'art. 30 statuto e del decreto del Sindaco n. 4/2020. Svolge le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a), DLGS 267/2000 il dott. Marco Ciancaglini, segretario comunale. Assume la presidenza il Sindaco.

Ruffoli.

Siamo amareggiati per il comportamento della maggioranza relativamente ai regolamenti messi all'ordine del giorno. Sono cinque regolamenti, tra nuovi e modificati. Oltre ai regolamenti nuovi, anche quello della COSAP è completamente diverso. Quando si tratta un regolamento dovrebbe essere data la possibilità alla minoranza, che rappresenta il 49% della popolazione, di portare il proprio punto di vista.

Voi vi siete invece privati del nostro contributo nella stesura dei regolamenti. Per questo non parteciperemo alla votazione per l'approvazione dei singoli regolamenti perché non coinvolti nella redazione né avvertiti precedentemente alla pubblicazione dell'ordine del Giorno del Consiglio Comunale della presenza in approvazione dei singoli regolamenti.

Sindaco. Non abbiamo puntato ad escludere il contributo della minoranza. Nella sostanza è difficile incidere sul contenuto dei regolamenti approvati oggi. Il regolamento del museo è un regolamento tecnico. E' una correzione di una precedente delibera peraltro. I regolamenti sui canoni sono previsioni di legge. Il regolamento sul diritto allo studio ha modifiche molto semplici.

Mangiameli.

E' dall'inizio che chiediamo di costituire le commissioni a cui avremmo partecipato gratuitamente. Non partecipiamo alla votazione per mancanza di democrazia. E continueremo ad uscire e a verificare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione."

Sindaco. Mi assumo le responsabilità, tra cui quella di aver proposto qualcosa al consiglio e di votarla.

Alle ore 22.36 i consiglieri Bruni, Mangiameli e Ruffoli erano usciti, scollegando la connessione audio e video, pertanto non risultano presenti alla discussione e votazione del punto.

Sindaco. Espongo la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- Per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 comma 837 *a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*
- Per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 comma 838 *Il canone... si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

- ai sensi del comma 847 dell'art. 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019, sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in luogo dei prelievi precedentemente disciplinati dal Regolamento COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97 approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 37 del 27/04/2018

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del suddetto canone che è allegata al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale, come allegato A).

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate ad attività di commercio su area pubblica con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 01/01/2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL.

ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole:

- di regolarità tecnico dal Responsabile del Settore Polizia Municipale
- di regolarità tecnico contabile, rilasciato dal responsabile del Settore Amministrativo;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Alle ore 22.36 i consiglieri Bruni, Mangiameli e Ruffoli erano usciti, scollegando la connessione audio e video, pertanto non risultano presenti alla discussione e votazione del punto.

Si approva all'unanimità dei voti, resi in forma palese.

DELIBERA

- 1.** LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto
- 2.** DI APPROVARE il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate ad attività di commercio su area pubblica, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 comma 837, riportato nella presente proposta come allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
DI PROCEDERE alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL.
DI DISPORRE che il Regolamento COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97 approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 37 del 27/04/2018 resti operativo ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 30/04/2021:
- 5.** DI DARE ATTO che, con deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione dei coefficienti moltiplicatori delle tariffe ordinarie nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio, al fine di mantenere invariato il gettito del nuovo canone, rispetto al canone (COSAP) che viene ad essere sostituito.
- 6.** DI STABILIRE che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Infine, vista l'urgenza che riveste il presente provvedimento

Alle ore 22.36 i consiglieri Bruni, Mangiameli e Ruffoli erano usciti, scollegando la connessione audio e video, pertanto non risultano presenti alla discussione e votazione del punto.

Si approva all'unanimità dei voti, resi in forma palese.

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto: Azzupardi Federica
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Pescini Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CIANCAGLINI MARCO

Il Consigliere

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li

Il responsabile del servizio

.....

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno:
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- Ha acquistato efficacia il giorno, avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n., in data, (articolo 17, comma 39, legge n. 127/1997);
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla residenza comunale, li

Il responsabile del servizio

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

.....